ALL. SUB A

COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

III SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Largo Mons. V. Salvatore - C.A.P. 83040 - Tel. (0827) 95021 - Fax (0827) 95476
Cod.Fisc. 81002670644 - P. IVA 00280990649
e-mail: utc.carife@asmepec.it - Sito internet: http://www.comune.carife.av.it

Comune di Carife
Interno
Prot. N. 0005987
del 19-12-2019 ore 17:30:16
Categoria 6 Classe 1 Fascicolo

Spett.le Sindaco
Sede

Oggetto: Proposta di modifica dell'art. 57 del Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale.

Il sottoscritto ing. Michelarcangelo Loffa, Responsabile del III Settore Tecnico, premesso che l'art. 57 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 5 del 05/05/2014 cita testualmente:

> **Articolo 57 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**
>
> Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
> In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma decurtata del 20% della somma originaria versata, oltre la decurtazione del 1% per ogni anno di concessione maturato a partire dalla presa d'atto della rinuncia da parte dei concessionari.
> Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.
> La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
> Eventuali spese sono a carico del concessionario.
> L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'0rdine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione.
> Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi,decurtate del 10%. in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, stabilito secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.
> Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Considerato che

- in caso di rinuncia della concessione, al rinunciatario sarà rimborsata una somma calcolata sulla *"somma originariamente versata"*
- il costo per la riassegnazione dei loculi retrocessi è *"determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi", decurtate del 10% .....;*
- il cimitero comunale è stato realizzato alla fine degli anni 70 ed è stato ampliato nel 1995 con la costruzione di una nuova ala contenente 505 loculi; nella parte vecchia sono stati altresì realizzati nuovi loculi negli anni 1990, 1999,2002 e 2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr 6 del 02/02/1993 è stato adeguato il prezzo di cessione dei loculi cimiteriali e degli ossari realizzati nel passato rispettivamente in £ 2'500'000 ed in £ 500'000 e sono stati determinati in £ 3'000'000 ed in £ 500'000 il prezzo di

cessione dei loculi cimiteriali e degli ossari "*costruiti recentemente*";

- con deliberazione di Giunta Comunale nr 112 del 25/07/2002 sono state fissate le tariffe di concessione al pubblico di "*nuovi loculi*", differenziate a seconda della loro ubicazione in altezza da un minimo di € 2'060,00 ad un massimo di € 2'580,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 31 del 20/04/2011 sono state fissate le tariffe di concessione al pubblico di "*loculi nuovi*", differenziate a seconda della loro ubicazione in altezza da un minimo di € 2'300,00 ad un massimo di € 2'700,00;
- le tariffe di concessione al pubblico dei loculi sono comunque differenziate in base alla data di realizzazione;

a parere del sottoscritto occorre uniformare il criterio per la determinazione dei costi per la riassegnazione ed il criterio per il calcolo del rimborso, al fine di evitare che i loculi più vecchi retrocessi restino vuoti,

PROPONE

la seguente modifica all'art. 57

Art. 57: Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

"Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione una somma decurtata del **10%** *della somma originariamente versata oltre alla decurtazione del 1% per ogni anno di concessione maturato a partire dalla presa d'atto della rinuncia da parte dei concessionari,* ***fino alla percentuale totale massima del 20%.***
Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Eventuali spese sono a carico del concessionario.
L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione.
Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato applicando una decurtazione al corrispettivo della concessione del loculo stabilito con la relativa deliberazione di giunta comunale.
L'entità della decurtazione, variabile tra un minimo del 10% ed un massimo del 15%, sarà stabilita dall'ufficio tecnico comunale in relazione allo stato di conservazione ed alla possibilità di riutilizzo del loculo.
In nessun caso il costo della nuova concessione dei loculi riassegnati potrà essere inferiore al corrispettivo riconosciuto al vecchio concessionario per la retrocessione.
Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/12/2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
Ing. Michelarcangelo Loffa